

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESIRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 GEN. 2001

=====

ADDI' **16 GEN. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA. SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMBONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: Saraceni

DELIBERAZIONE N° 65

OGGETTO: deliberazione concernente: ADOZIONE DELLA PROPOSTA AL 1081/01 -
QUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DEL CAMPO 90221 DI COLLE
FRANCESCOVE (SOMMOMO - LATINA) - ATTUAZIONE DELLA DGR 5217/99



OGGETTO: Adozione della proposta di individuazione delle aree di salvaguardia del Campo Pozzi di Colle Francescone (Sonnino - Latina).
Attuazione della D.G.R. del 14/12/1999 n°5817

LA GIUNTA REGIONALE
su proposta dell'Assessore alle Politiche Ambientali: *Al. Amelio*

VISTA la Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

VISTO il D.P.R. n. 236 del 24 maggio 1988, ed in particolare l'articolo 9 che stabilisce le competenze regionali in materia di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;

CONSIDERATO che, a norma del citato D.P.R. n. 236 del 24 maggio 1988, tra le competenze attribuite alle Regioni rientra la "individuazione delle aree di salvaguardia e disciplina delle attività e destinazioni ammissibili, ...";

VISTO il D.to L.vo n. 152 del 11 maggio 1999 che integra il citato D.P.R. 236/88, confermando le competenze regionali in materia di individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;

CONSIDERATO che la L.R. n. 74 del 18 novembre 1991, concernente "Disposizioni in materia di tutela ambientale - Modificazioni ed integrazioni della L. R. n. 36 del 11 aprile 1985", attribuisce all'Assessorato Ambiente la finalità di esercitare "... una incisiva ed organica tutela dell'ambiente nei suoi vari aspetti ...", individuando, tra gli ambiti della tutela ambientale, "... la preservazione dell'aria, dell'acqua e del suolo dall'inquinamento...";

VISTA la L. R. n. 6 del 22 gennaio 1996 "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attivazione";

VISTA la D.G.R. del 14/12/1999 n°5817 Approvazione ed emanazione delle direttive per l'attuazione delle competenze regionali, Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano

Vista la relazione tecnica del Servizio Geologico Regionale del 03 febbraio 2000;

Visto il parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente - Sezione Geologica espresso nella seduta del 28 febbraio 2000;

Considerato l'avviso d'inizio procedura per la delimitazione delle aree di salvaguardia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 marzo 2000 - parte terza;

all'unanimità

delibera

- di adottare la delimitazione delle aree di salvaguardia così come sono riportate nella relazione tecnica del Servizio Geologico Regionale del 3 febbraio 2000 e approvata dal Comitato tecnico Scientifico;
- che la zona di tutela assoluta è individuata nell'allegato foglio catastale (foglio 41 del Comune di Sonnino part. 67, 306, 327) che fa parte integrante della presente deliberazione;
- che la zona di rispetto è individuata negli allegati fogli catastali (foglio 41-42-43-48-49-50-51 del Comune di Sonnino) e nell'allegata cartografia che fanno parte integrante della presente deliberazione;
- che la zona di protezione è individuata dalla cartografia allegata che fa parte integrante della presente deliberazione;



• che la zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere idoneamente protetta e provvista di opere di regimentazione delle acque dilavanti;

• che la zona rispetto non può essere adibita alle seguenti attività o destinazioni:

- dispersione di reflui e fanghi, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle culture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
- impianto di raccolta e smaltimento rifiuti;
- stoccaggio di prodotti chimici pericolosi e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pozzi perdenti;
- pascolo di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
- stabulazione di bestiame;

• nell'area di rispetto qualora non sia economicamente e tecnicamente realizzabile una fognatura possono in via eccezionale essere realizzati sistemi di smaltimento che prevedano le fosse settiche tipo Imhoff e conseguente smaltimento dei reflui tramite sistemi di evapotraspirazione vegetale;

• che sia vietato il passaggio di mezzi con carichi pericolosi presso le opere di captazione;


• che siano messi in sicurezza gli scarichi delle abitazioni civili poste all'interno dell'area di rispetto;

• che la zona di protezione, dovrà mantenere una destinazione agroforestale con l'adozione delle seguenti misure precauzionali per insediamenti civili, produttivi, turistici, zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali:

- è vietata l'apertura di cave a meno di situazioni litostratigrafiche naturalmente idonee e puntualmente accertate;
- è vietata l'apertura di nuove discariche di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelle di inerti;
- è vietato lo scarico nel suolo di reflui e fanghi;
- tutti gli insediamenti civili, produttivi, turistici, zootecnici dovranno essere muniti di opere di collettamento dei reflui;
- lo smaltimento dei reflui di abitazioni isolate dovrà avvenire mediante impianti di evapotraspirazione vegetale o altri sistemi che garantiscano il non inquinamento della falda sottostante;
- tutti pozzi per l'approvvigionamento idrico dovranno essere progettati, realizzati, condotti e dismessi in modo da impedire qualsiasi forma di inquinamento delle falde ;

• Le competenze in materia di controllo previsti nel citato decreto del Presidente della Repubblica 24/05/1988, n°236 e Decreto Legislativo 11/05/1999, n°152 saranno espletate dall'ASL competente per territorio.

• Il perimetro delle aree di salvaguardia delle sorgenti e dei pozzi, così come è definito nelle planimetrie allegate, potrà essere modificato in relazione all'acquisizione di dati scientifici che modificano sostanzialmente le conoscenze attuali.



- Di dare mandato al Dipartimento Ambiente e Protezione Civile di trasmettere al Comune di Sonnino, al comune di Amaseno e al comune di Monte S. Biagio la presente deliberazione; i suddetti comuni la pubblicheranno sul proprio albo pretorio mediante l'affissione per quindici giorni.
 - I comuni di Sonnino, il comune di Amaseno e il comune di Monte S. Biagio dopo ulteriori quindici giorni trasmetteranno al Dipartimento Ambiente e Protezione Civile gli estremi della pubblicazione unitamente alle osservazioni eventualmente presentate dagli aventi diritto a termini di legge.
- Analizzate e controdedotte le osservazioni mediante apposito atto deliberativo della Giunta Regionale, sarà approvata l'area di salvaguardia per il Campo Pozzi di Colle Francescone.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 15/05/1997 n°127.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



18 GEN 2001